| Numero 1420/AV3 | Pag. 1 |
|---|---|
| Data 17 DIC. 2015 | |

# DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3

**N. 1420 DEL 17 DIC. 2015**

**Oggetto: Dr. L. F. – permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.**

## IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3

-.-.-

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente Medico di struttura semplice **Dr. Linci Franco** oltre il limite ordinamentale dei 65 anni fino al 31.05.2016, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01.06.2016;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva utile a pensione di 45 anni 3 mesi, di cui 38 anni e 1 mese di servizio effettivo;
3. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato.
4. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO**
Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Rusebi

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

## - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

### U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

**Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 1 – comma 6, lettera a) – della Legge n. 243/2004, come modificato dall'art. 1 Legge n. 247/2007;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 dpr 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Nota Dip. Funzione Pubblica n.53309 del 20/11/2013;
- Nota Dip. Funzione Pubblica n.6295 del 31/01/2014;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015.

**Motivazione:**

Il Dott. LINCI Franco, dirigente medico con incarico di struttura semplice, nato il 12/11/1950, con nota prot. n. 609330 del 04/11/2015, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96 individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia – introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 – l'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 4, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, continua comunque a prevedere il collocamento a riposo d'ufficio al compimento del limite ordinamentale (65 anni), del dipendente della pubblica amministrazione che abbia maturato un diritto a pensione entro il 31.12.2011.

Tenuto conto che dal fascicolo personale risulta che il Dott. Linci alla data del 31.12.2011 aveva già raggiunto il diritto a pensione (ex art. 1, comma 6, lettera a L. 243/2004, come modificato dall'art. 1 L. 247/2007, avendo a tale data maturato presso l'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, ex CPS – un'anzianità contributiva complessiva di 40 anni, 10 mesi, di cui 7 anni, 2 mesi riscattati), la cessazione dello stesso, con riferimento alla predetta normativa, dovrebbe avere effetto dal 1/12/2015.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 dell'art. 15-nonies D.Lgs. 502/92, consente però, a tutti i dirigenti medici (e del ruolo sanitario) la permanenza in servizio fino al raggiungimento del limite ordinamentale dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale unica condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

Fino alla pubblicazione – in G.U. n. 101 del 04/03/2015 – della circolare F.P. n. 2 del 19/02/2015, la dottrina considerava la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari fino al 40° anno di servizio effettivo sempre come un diritto potestativo del dipendente, anche in linea a risposte a quesiti specifici fornite dall'ex INPDAP.

In linea con tale posizione era la Funzione Pubblica che, con nota n. 53309 del 20.11.2013. aveva confermato la piena vigenza dell'art. 22 L. 183/2010 anche alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina previdenziale dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nonché delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013. L'art. 1 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014 – rubricato: "disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni" - ha poi abrogato alcune norme che prevedevano il trattenimento in servizio, ma non le disposizioni sulla permanenza introdotte dall'art. 22 L. 183/2010.

A seguito della riscrittura dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72 comma 1 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 – effettuata dal successivo comma 5 del precitato art. 1 D.L. 90/2014 – la Funzione Pubblica, con la circolare n. 2/2015, ha però di recente modificato la propria posizione in merito alla valenza del diritto alla permanenza in servizio oltre il limite dei 65 anni, fornendo le conseguenti nuove linee interpretative per l'applicazione della normativa di interesse. In particolare, come precisato al punto 2.3.2 della circolare, per i dirigenti medici del SSN vige un regime speciale in forza del quale "l'amministrazione potrà accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti".

Visto il riassetto organizzativo a livello di Area Vasta, con particolare riferimento alle reti cliniche di cui alle DGRM n. 1345/2013 e n. 1219/2014 e successivi atti determinativi a livello aziendale, da ultimo determina n. 350 del 14/05/2015 – avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, come da interpretazione fornita con circolare F.P. n. 2/2015;

Visto il parere espresso dalla Dott.ssa Giovanna Faccenda Direttore Medico di Presidio, in data 19.11.2015, Prot. n. 618113, si ritiene opportuno accordare al Dott. Linci Franco Dirigente Medico di Ostetricia e Ginecologia titolare di struttura semplice la prosecuzione oltre i 65 anni di età del rapporto di lavoro, ex art. 15-nonies del D.L. 502/92, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010, limitatamente a 6 mesi e in attesa della riorganizzazione delle UU.OO. Materno-Infantile in Area Vasta, al fine di garantire nell'immediato la continuità assistenziale - guardia ginecologica h24, parti, attività chirurgica, screening, diagnosi prenatale, attività ambulatoriale compresa la diagnostica - presso l'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di San Severino Marche, vista l'esigua dotazione di n. 6 Dirigenti Medici (compreso il Dr. Linci) di cui uno in servizio ad orario ridotto per post-partum. Per dette motivazioni la risoluzione del rapporto di lavoro, del Sanitario in parola, va disposta con effetto 01.06.2016, riservando comunque a questa Amministrazione la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato.

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti, si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti di età anche di dirigenti già cessati, purchè in servizio al 31.01.2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione – molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza – non ha fornito alcuna indicazione.

In coerenza con le direttive a suo tempo fornite dall'ASUR con nota 11894/2012 e successiva corrispondenza ed in attesa di diverse istruzioni al riguardo, nella verifica dell'invarianza numerica si ritiene di dover comunque adeguatamente tener conto delle dinamiche che ordinariamente caratterizzano le procedure di reclutamento. A tal fine – tramite l'ufficio reclutamento – sono state effettuate le conseguenti rilevazioni dei dirigenti medici a tempo indeterminato, assumendo quale parametro di riferimento il numero dei dirigenti medici in servizio al 31.12.2013.

Da tali rilevazioni è emerso quanto segue:

- dirigenti medici a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2013 n. 515
- dirigenti medici a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2014 n. 504
- assunzioni autorizzate a tempo indeterminato fino al 31/12/2015 n. 26

- cessazioni a tempo indeterminato previste fino al 31/12/2015 n. 31
- dirigenti in servizio a tempo indeterminato previsti al 31/12/2015 n. 499

Tenuto conto che dei medici già autorizzati alla permanenza oltre i limiti di età nel corrente anno 2015 saranno solo 4 quelli che resteranno in servizio pure nel 2016, non deriva dunque – anche con riferimento all'andamento delle assunzioni finora autorizzate nei piani occupazionali – alcun aumento del numero dei dirigenti.

Per quanto sopra, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio e del quale non è stata prevista la cessazione nel P.O., non si determinano costi aggiuntivi rispetto al Budget 2015.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del Dirigente Medico di struttura semplice **Dr. Linci Franco** oltre il limite ordinamentale dei 65 anni fino al 31.05.2016, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01.06.2016;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva utile a pensione di 45 anni 3 mesi, di cui 38 anni e 1 mese di servizio effettivo;
3. di precisare che questa Amministrazione si riserva la facoltà di riesaminare il presente atto qualora pervenissero orientamenti e/o interpretazioni difformi da quanto determinato.
4. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane
Il Dirigente
Dr.ssa Adriana Carradorini

Il Responsabile del Procedimento
(Collab. Amm. Esp. Evi Pettinari)

**- ALLEGATI -**

*non sono presenti allegati*

REGIONE MARCHE

| | |
|---|---|
| Numero | 1420/AV3 |
| Data | 17/12/2015 |

**DETERMINA N. 1420/AV3 DEL 17/12/2015**

**Dr. L. F. – permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.**

**PUBBLICAZIONE:**

dal 17/12/2015 al 31/12/2015

**ESECUTIVITA':**

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 17/12/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI [X] NO [ ]

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

17/12/2015 Stefania Scarponi

Collegio Sindacale: inviata con nota del 17-12-2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI [ ] NO [X]

Inviato con nota n. _____ del _____